



COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

DETERMINAZIONE N. 314 DEL 23/05/2025 REG. GEN.

OGGETTO: STIPULAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TALANA ED IL COMUNE DI URZULEI PER L'UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 FUNZIONARIO SPECIALISTA DELL'AREA SOCIO ASSISTENZIALE (EX CATEGORIA D) – AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO “FUNZIONI LOCALI”, TRIENNIO 2019/2021 APPROVATA CON DETERMINAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA N° 493 DEL 22/11/2024, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 61, TERZO PERIODO, DELLA LEGGE N° 350/2003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

PREMESSO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 04/04/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione per il triennio 2025/2027, così come previsto nella sezione 3.2.1 “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*”, è stata programmata l’assunzione di un dipendente dell’Area dei Funzionari (profilo Assistente Sociale) a tempo part time 50% e indeterminato, mediante scorriamento di graduatorie di altri enti e, in subordine, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, avendo deciso di non ricorrere al previo svolgimento delle procedure previste dall’articolo 30 del medesimo Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

PREMESSO altresì che:

- l’articolo 9 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha stabilito che le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli Enti Pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi, approvate da altre Amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione, secondo le modalità indicate in un regolamento statale da approvare ai sensi dell’articolo 17 della Legge n° 400/1988;
- l’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 prevede che, nelle more dell’emanazione del citato regolamento, gli Enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre Amministrazioni, previo accordo tra le stesse;
- secondo il parere espresso dall’ANCI in data 8 settembre 2004, il “*previo accordo*” può avvenire anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;
- il possibile utilizzo delle graduatorie di altri Enti anche dopo la relativa approvazione trova conferma nell’orientamento della giurisprudenza amministrativa e contabile (*ex multis* TAR Veneto Sent. n° 864/2011; TAR Basilicata Sent. N. 574/2011; Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per l’Umbria Deliberazione n° 124/2013/PAR - TAR Campania, Napoli, sez. III, 21 novembre 2022, n. 7185).

VISTA la Circolare n. 5/2013 del 21 novembre emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fornisce le indicazioni operative al riguardo.

ATTESO che, non disponendo di graduatoria concorsuale propria, il Comune di Urzulei ha deciso di avvalersi di quella formulata da altri Enti, in conformità a quanto stabilito in materia dalla richiamata normativa.

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO l'art. 15 comma 7 del DPR n. 487/1994 come da ultimo modificato dal DPR n. 82/2023 a mente del quale “*le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale disciplinate dal presente regolamento rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali*”.

ESAMINATA la giurisprudenza contabile:

- la deliberazione n. 290/2019 della Corte dei Conti del Veneto, intervenuta in merito all'individuazione del momento in cui è possibile effettuare l'accordo per l'utilizzo di una graduatoria di un altro ente e sulla procedura per la relativa approvazione, che, in linea con la posizione della Corte dei Conti dell'Umbria, espressa con la deliberazione n. 124/2013, ritiene sia sufficiente che l'accordo per l'utilizzo di una graduatoria di un altro ente intervenga prima dell'utilizzazione della stessa (e non necessariamente prima di bandire il concorso o di formalizzare la graduatoria), precisando, tuttavia, che il “*previo accordo*” deve inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza o violazione delle regole sulle procedure concorsuali e, quindi, sull'imparzialità dell'azione amministrativa e, pertanto, ritiene necessario che l'ente che intende utilizzare la graduatoria di altra amministrazione debba previamente: a) predeterminare i criteri (nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, o con apposito atto di indirizzo) di scelta della tipologia di enti con i quali è possibile “*accordarsi*” b) valutare la corrispondenza della posizione lavorativa da ricoprire (categoria, regime giuridico ed, eventualmente, profilo) con la graduatoria che si vuole utilizzare; c) garantire la previsione e verificare la preesistente copertura finanziaria nel piano triennale di fabbisogno di personale;

- la deliberazione n. 85/2020/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna che si esprime in senso favorevole sulla possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali di altri enti ed interpreta il “*previo accordo*” in senso estensivo e non restrittivo, fornendo, pertanto, la seguente definizione: “*In altri termini, il “previo accordo” deve, infatti, inserirsi in un chiaro e trasparente procedimento di corretto esercizio 3 del potere di utilizzare graduatorie concorsuali di altre amministrazioni, allo scopo di evitare ogni arbitrio e/o irragionevolezza delle regole sulle procedure concorsuali e, quindi, sull'imparzialità dell'azione amministrativa (deliberazione n. 290/2019/PAR Sezione regionale Controllo Veneto). Facendo proprie le argomentazioni della menzionata giurisprudenza contabile, il Collegio conclude nella direzione di ammettere l'utilizzo della graduatoria di altre Amministrazioni. A presidio dei valori di buon andamento e d'imparzialità della pubblica amministrazione - di diretta derivazione costituzionale - l'Ente sarà tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le relative modalità procedurali e i criteri per l'individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l'accordo*”.

RICHIAMATA la nota prot. 2916 del 18/04/2025 con la quale è stata richiesta, ai comuni della Provincia, ai comuni capoluogo di Provincia e Città Metropolitane, la disponibilità all'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti di altri enti per l'assunzione di n. 1 Funzionario Amministrativo, Specialista Area Socio-Assistenziale, Area dei Funzionari E.Q., CCNL 2022, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali).

DATO ATTO che la scadenza entro la quale i comuni interpellati dovevano rispondere alla sopra menzionata richiesta era il giorno venerdì 9 maggio 2025.

CONSIDERATO che entro la scadenza sopra menzionata è pervenuta, in data 08/05/2025, un'unica disponibilità da parte del Comune di Talana, acquisita al protocollo al n. 3406 del 12/05/2025.

CONSIDERATO quanto previsto dall'art. 43, comma 7, del Regolamento comunale delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29/05/2024 il quale disciplina che “*7.L'intesa si concretizza con la stipula di una convenzione in cui sono in particolare disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie ed in cui può essere previsto che l'ente utilizzatore corrisponda, qualora richiesto, all'ente che ha approvato la graduatoria, un rimborso per una quota delle spese dallo stesso sostenute per la indizione e lo svolgimento del concorso stesso*”.

RICHIAMATO altresì il comma 14 del sopracitato art. 43 il quale dispone che “*14. Una volta operata l'individuazione dell'Ente di cui utilizzare la graduatoria, secondo le modalità previste al precedente comma 13, il Comune di Urzulei, con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, stipula la convenzione per l'utilizzazione della graduatoria di questo Ente e di conseguenza dà corso alla assunzione del dipendente così individuato*”.

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 23/05/2025 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Talana e il Comune di Urzulei.

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, dare attuazione a quanto previsto dalla sezione 3.2.1 del Piao 2025/2027 e procedere con la stipulazione della convenzione con il Comune di Talana per l'utilizzo della graduatoria relativa alla figura di n. 1 Funzionario Amministrativo, Specialista Area Socio-Assistenziale, Area dei Funzionari E.Q., CCNL 2022, a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali), approvata con determinazione dell'Area Amministrativa n° 493 del 22/11/2024 e la successiva trasmissione al Comune di Talana.

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dallo schema di convenzione il Comune di Urzulei è tenuto, qualora proceda con l'assunzione del primo soggetto idoneo in graduatoria che comunichi la propria disponibilità, a corrispondere al Comune di Talana il rimborso per le spese concorsuali affrontate pari a € 800,00 per cessione graduatoria per costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale, € 400,00 per cessione graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato pieno o parziale.

VISTI:

- l'articolo 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ii;
- l'articolo 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 15 della L. 241/90;
- l'articolo 97 della Costituzione.

VISTO altresì l'art. 15 della Legge 241/1990 che stabilisce che a fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 del medesimo sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi.

RILEVATO che il finanziamento del costo occorrente per la copertura del posto di cui alla presente determinazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027, esercizio 2025.

DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 8-9 del codice di comportamento.

DATO ATTO che sulla base dell'istruttoria, preordinata all'emanazione del presente atto, si può attestare e la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

VISTI:

- il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss. mm; lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 29/05/2024.

RICHIAMATI:

- il Documento Unico di Programmazione Semplificato relativo al triennio 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 23/12/2024;
- il Bilancio di Previsione Finanziario relativo al triennio 2025/2027 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 23/12/2024;
- il Decreto Sindacale n. 3 del 27/01/2025, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Amministrativo.

TUTTO ciò premesso

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante sostanziale del presente atto.

DI PROCEDERE con la stipulazione della convenzione tra il Comune di Talana e il Comune di Urzulei, il cui schema di accordo è stato approvato dalla Giunta Comunale rispettivamente con deliberazione n. 32 del 08/05/2025 e n. 30 del 23/05/2025, per l'utilizzazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 Funzionario specialista dell'Area Socio-Assistenziale— Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL del personale del Comparto *"Funzioni Locali"*, triennio 2019/2021 approvata con determinazione dell'Area Amministrativa n° 493 del 22/11/2024 del Comune di Talana.

DI TRASMETTERE la convenzione sottoscritta digitalmente al Comune di Talana al fine di poter procedere alla trasmissione delle richieste di disponibilità all'assunzione nei confronti dei soggetti idonei presenti nella graduatoria concorsuale.

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DI DARE ATTO il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio online dell'ente per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs 33/2013.

Istruita da:
NIEDDU MATTEO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT. MATTEO NIEDDU¹**

1. Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa